



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA RISORSE UMANE  
**U.O. Personale Docente e Didattica**  
**Ufficio Reclutamento Professori**

**IL RETTORE**

|  |                        |
|--|------------------------|
| UNIVERSITÀ DEGLI<br>STUDI DI CATANIA<br>AREA RISORSE UMANE | REP. DECRETI<br>n. 826 |
| TIT. VII   | CL. 1                  |
| PROT.153811  | 27.02.2024             |

- Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997;
- visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999;
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 15.04.2004, n. 106;
- visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.le, contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000;
- visto il D.Lgs. 11.04.2006, n.198;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 02.05.2011, n. 236;
- visto il D.lgs. 29.03.2012, n. 49;
- visto il D.M. 7.06.2012, n. 76;
- vista la legge 07.08.2012, n. 135;
- visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l'art. 6 bis, coordinato con la legge di conversione 27.02.2014, n. 14;
- visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010;
- visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161, 29.07.2016, n.1532, 9.08.2018, n. 2175, 26.02.2021, n. 553, e 27.10.2023 n. 1796, di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
- visto il D.M. 01.09.2016, n. 662 e successive integrazioni;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e e successivamente modificato e integrato;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", emanato con D.R. n. 3514 del 25.11.2020 e modificato con D.R. n. 1076 del 5.04.2022e D.R. n. 2234 del 5.06.2023;
- viste le Linee guida per la formazione delle Commissioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

- 28.09.2023, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26.09.2023;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”;
  - considerato che secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, l’Università, nell’ambito della programmazione triennale, è tenuta a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno il 20% dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di soggetti che “ ... nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”;
  - viste le delibere del mese di novembre 2023, con le quali gli Organi collegiali di Governo dell’Ateneo, nell’ambito della programmazione triennale, hanno approvato l’avvio, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, di dieci procedure di chiamata a posti di professore di prima e di seconda fascia individuate dalla Commissione ‘Sviluppo dell’organico’ come prioritarie, stabilendo che i punti organico necessari a tal fine andranno a gravare sulla quota di punti organico 2024 immediatamente disponibile, pari al 50% delle cessazioni intervenute o che interverranno nell' anno 2023;
  - viste le rettorali del 9 gennaio 2024;
  - vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (seduta del 22.01.2024);
  - viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 20 e del 22 febbraio 2024;

## DECRETA

### Art. 1 - Avvio della procedura selettiva di chiamata

Ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)”, è avviata presso l’Università degli Studi di Catania una procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, riservata, in applicazione dell’art. **18, comma 4**, della legge n. 240/2010, alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questo Ateneo.

Viene di seguito indicato il Dipartimento richiedente, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare e la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:

**Dipartimento:** Ingegneria Civile e Architettura

**Settore concorsuale:** 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

**Settore scientifico-disciplinare:** ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”

**Numero massimo di pubblicazioni:** 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

**Lingua straniera:** inglese

## Art. 2 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione di cui all'art. 1 **esclusivamente coloro che, nel triennio precedente al termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al presente bando, non abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Università degli Studi di Catania e che:**

a) siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura di chiamata alla quale si intende partecipare, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al periodo di durata della stessa

*ovvero*

b) abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della l. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura alla quale si partecipa, limitatamente al periodo di durata della stessa, nel settore scientifico disciplinare indicato quale profilo

*ovvero*

c) siano professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore per i quali viene bandita la selezione

*ovvero*

d) siano studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)", sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, **a pena di esclusione, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica**, alla pagina <http://concorsi.unict.it>. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di chiamata verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il codice fiscale.

Dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso:

1. di essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura di chiamata ovvero per funzioni superiori, e di non essere già titolare delle medesime funzioni superiori;

*ovvero*

di aver conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la seconda fascia, precisando il settore scientifico-disciplinare, l'Università presso la quale ha conseguito l'idoneità e la data del decreto rettorale di dichiarazione della idoneità medesima;

*ovvero*

di essere professore di II fascia, in servizio presso altro Ateneo italiano, per il settore concorsuale oggetto della procedura ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

*ovvero*

di essere uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione pari a quella di professore di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero;

2. di non avere prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), e di non essere stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari dell'Università degli studi di Catania nell'ultimo triennio;

3. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catania;

4. la cittadinanza posseduta;

5. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

6. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti penali pendenti, nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; in caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato **per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari** ai sensi della vigente normativa di legge.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione.

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale;
- c) curriculum dell'attività didattica e scientifica, redatto, in lingua italiana, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritto;
- d) pubblicazioni, nel numero massimo previsto. La conformità all'originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. (vedi successiva lettera f). Per i lavori stampati all'estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo del deposito oppure con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera g), dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza del bando, con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.
- e) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. La conformità di copia all'originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera f). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R. (vedi successiva lettera g);
- f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di conformità di copia all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte;
- g) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte;
- h) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura di chiamata;
- i) elenco dei titoli presentati per la procedura di chiamata.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti inviati per la partecipazione ad altro concorso. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione giudicatrice. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c), f), g), h) e i) dovrà essere conforme ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti, devono essere tradotte in una delle predette lingue. Le traduzioni devono essere presentate insieme con il testo stampato nella lingua originale e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (comma 2).

Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (comma 3). Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà essere completata **entro trenta giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del presente bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi ed esami, **entro le ore 12:00**.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della valutazione.**

#### **Art. 4 - Esclusione dalla procedura di selezione**

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.

#### **Art. 5 - Commissione**

La commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.

La commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

Ai fini dell'accertamento del possesso della qualificazione scientifica, si farà riferimento:

a) all'effettivo inserimento del docente nella lista degli aspiranti commissari ASN per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, valida alla data di pubblicazione del bando. L'effettivo inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN soddisfa il requisito di cui

all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, salvo contraria disposizione del regolamento adottato dall'Ateneo presso il quale il docente presta servizio;

b) all'effettivo possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando tramite dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il docente, interpellato con apposita nota rettorale, attesta il possesso della qualificazione scientifica richiesta per l'inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida alla data di pubblicazione del bando per la copertura della posizione. Il docente dovrà altresì attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza.

I componenti della commissione devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro. Uno dei commissari, che può appartenere anche all'Università degli Studi di Catania, fermo restando il possesso da parte del docente dei requisiti di cui al precedente capoverso, è individuato dal Dipartimento che ha richiesto il bando tra i professori di prima fascia e deve essere inquadrato nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Il Dipartimento ha la facoltà di scegliere direttamente il membro o di definire procedure per la sua individuazione. I restanti commissari devono essere individuati tra i professori di prima fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando e sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, su una lista formata secondo la procedura stabilita dalle Linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.09.2023, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26.09.2023;

Per la individuazione del commissario designato e per la formazione della lista, il Consiglio di Dipartimento delibera con la maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia.

La commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle commissioni i docenti che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle pubblicazioni presentate dai candidati, fatta eccezione, in quei settori che ne sono interessati, per le cd. "mega collaborazioni", intendendosi come tali quelle in cui i coautori sono in numero superiore a 100.

La commissione individua tra i suoi membri un presidente ed un segretario verbalizzante.

La commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento della selezione**

La commissione, che opera secondo quanto previsto nel titolo III del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)", con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il posto; ciò, all'esito di una valutazione comparativa che tiene conto dell'insieme delle attività svolte dai candidati (attività didattica; attività di ricerca e pubblicazioni).

La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del precitato regolamento.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, anche per lo svolgimento di funzioni genitoriali.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche presentate - nel numero massimo previsto dall'art. 1 del presente bando - è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
  - 1) numero totale delle citazioni;
  - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
  - 3) impact factor totale;
  - 4) impact factor medio per pubblicazione;
  - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

La procedura prevede, altresì, l'espletamento di una prova didattica. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica,



consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione. La mancata presentazione nel giorno fissato per la scelta dell'argomento della prova didattica equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura.

La commissione procederà anche all'accertamento della competenza linguistica, prevista dal bando, da parte dei candidati con le modalità da stabilire nella prima riunione.

La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

#### **Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione**

La rinuncia a partecipare alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo [risorse.umane@unict.it](mailto:risorse.umane@unict.it) ed accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

#### **Art. 8 - Termine del procedimento**

La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorsi tali termini, il Rettore avvia la procedura per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla commissione. Il Rettore, accertata da parte degli uffici la regolarità formale degli atti, dichiara il nominativo individuato dalla commissione. Tale atto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato**

All'esito della procedura, il Consiglio del Dipartimento indicato nel bando entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 4, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato.

La delibera in ordine alla chiamata deve essere motivata ed è assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non espliciti la motivazione ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di Amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.

Il decreto di immissione nel ruolo dell'Ateneo è sottoscritto dal Rettore.

Il candidato immesso in ruolo è incardinato nel Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata per un periodo non inferiore a tre anni.

I diritti e i doveri del professore immesso in ruolo a seguito della procedura di cui al presente bando sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.

Le funzioni di didattica e di ricerca sono quelle che possono essere svolte da un professore di seconda fascia nell'ambito del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura.

Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia, con particolare riferimento alla posizione ricoperta e al regime di impegno (tempo pieno/tempo definito) scelto.

#### **Art. 10 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Angela Geraci - Area per la gestione amministrativa del personale, Settore reclutamento personale docente - tel. 095.7307534 - [mageraci@unict.it](mailto:mageraci@unict.it).

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia, il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli studi di Catania è finalizzato esclusivamente all'espletamento della stessa e all'eventuale assunzione in servizio e sarà curato presso l'Ateneo, anche con strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Catania (sede legale: piazza Università n. 2, 95131 CATANIA; e-mail: [rettorato@unict.it](mailto:rettorato@unict.it); PEC: [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it)). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: e-mail [rpd@unict.it](mailto:rpd@unict.it), PEC [rpd@pec.unict.it](mailto:rpd@pec.unict.it).

**Il presente bando è pubblicato nel sito dell'Ateneo ([www.unict.it](http://www.unict.it), alla voce "Bandi, Gare e Concorsi") e in quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it>) e dell'Unione europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>). L'avviso del bando è inoltre pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale, concorsi ed esami.**

Catania, 27.02.2024

**Il Rettore**  
**(prof. Francesco Priolo)**



FRANCESCA MARIA  
PATRIZIA LONGO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI CATANIA  
PRORETTORE VICARIO  
27.02.2024 08:36:38  
GMT+01:00

*Handwritten signatures and initials:*  
D.M.  
u.v.  
cg